

n. 7 – 22 maggio 2019

INTERPRETAZIONE DEL BANDO

Il bando di concorso può essere interpretato con atti dichiarativi successivi?

Il bando di concorso costituisce il primo atto di una procedura concorsuale in cui sono resi noti l'esistenza della procedura selettiva, i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le regole della procedura e i criteri di valutazione.

Il TRGA Trentino Alto Adige (Trento, sez. unica, n. 174/2018) ribadisce che *il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2709/2014 e n. 1969/2013 e sez. VI n. 2489/2011).*

Il bando è un atto generale, ma non astratto né innovativo, non detta regole valedole per tutti i concorsi essendo destinato ad esaurire i suoi effetti con la conclusione del procedimento stesso, non innova stabilmente l'ordinamento giuridico con una serie di precetti idonei ad essere applicati ad una serie indefinita di rapporti, ma detta regole puntuali per un caso specifico destinate ad una platea di soggetti determinabili solo a posteriori.

L'interpretazione del testo e dei contenuti della *lex specialis* deve essere letterale eccetto casi di palese ed obiettiva incertezza in virtù dei quali è consentito discostarsi e stante che l'interpretazione della *lex specialis* soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3715/2018).

In conclusione le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, anche diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti od inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione, fatta salva l'ipotesi di evidenti ambiguità del dato testuale (TRGA Trentino Alto Adige Trento, sez. unica, n. 174/2018).